

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI

Approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 3 luglio 2023

TRA

Il Comune di Rieti, rappresentato dal Sindaco Daniele Sinibaldi

E

L'Associazione di Promozione Sociale Centro sociale Anziani di _____ - A.P.S., di seguito "APS" – C.F. _____ con sede in _____ rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante _____

VISTI

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- La legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", in particolare quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;
- La deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1 recante Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune";

PREMESSO CHE l'articolo 28, comma 2, della L.R. 11/2016 prevede che *"il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato"*;

ATTESO CHE la Direzione regionale per l'inclusione sociale, con determinazione dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a) Effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b) Dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c) Dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità organizzative e di vigilanza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 452/2020, modificata dalla D.G.R. n. 568/2021, che ha, tra l'altro, approvato le linee guida regionali per i centri anziani del Lazio, che è il risultato del lavoro del suddetto Gruppo;

PREMESSO CHE le suddette linee guida prevedono:

- Che la gestione del centro anziani di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 11/2016 sia affidata ad un'Associazione di Promozione Sociale (APS) che opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicura il funzionamento;
- Che le attività di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 11/2016 relative al funzionamento del Centro Anziani siano le attività esclusive o prevalenti dell'APS da previsione statutaria;
- Che oltre il 70% dei soci - utenti della APS siano residenti nel territorio individuato dal Comune come riferimento territoriale per il centro anziani;
- Gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'APS nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore;
- Che il Comune garantisca nei confronti del centro anziani la messa a disposizione di locali congrui per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed il pagamento delle utenze;
- Che il Comune riconosca un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento, nel caso in cui pervengano al Comune finanziamenti destinati al centro anziani, e secondo le disponibilità, sostenere parte delle attività del centro;
- Che il Comune provveda, con proprio atto, all'autorizzazione al funzionamento del centro, prima di stipulare la convenzione per la gestione;

RITENUTO CHE la sopracitata APS:

- Tra gli scopi statuari si prefigge in particolare di svolgere prevalentemente le attività di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 11/2016;
- Opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, riferendosi a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Rieti affida la gestione delle attività proprie del centro sociale anziani, di seguito denominato "CSA", all' Associazione di promozione Sociale anziani " _____ " per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 11/2016. A tal fine il Comune concede, in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, precisamente _____, nonché gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale, siti in _____. Tale

comodato d'uso avrà la medesima durata della presente convenzione (art.11), salvo il caso in cui si verificano inosservanze delle previsioni regolamentari e/o di quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione, previo atto espresso del Comune.

Art. 2 – Attività del centro anziani

1. Il centro sociale anziani svolge le attività di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 11/2016, di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana, realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci. In particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) Ricreativo-culturali;
 - b) Promozione del volontariato, in collaborazione con enti locali e organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c) Ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro;
 - d) Scambio culturale e intergenerazionale;
 - e) Formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - f) Di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

Tali attività vengono svolte nei limiti delle competenze e capacità dei soci volontari.

2. Le attività del centro anziani:
 - a) Sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in un'ottica di senescenza attiva, di totale inclusione della persona nel proprio contesto sociale e relazionale, e di prevenzione alla non autosufficienza;
 - b) Si ispirano ai principi di partecipazione, indipendenza, auto-realizzazione e tutela della dignità degli anziani;
 - c) Promuovono la presenza attiva delle persone anziane nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando la persona anziana nell'orientamento e nell'informazione sui servizi sociali e sanitari.
3. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e di volontariato onde favorire l'organizzazione congiunta di iniziative.
4. Il Comune si riserva ad ogni modo la facoltà di utilizzare i locali destinati al centro al fine di realizzare iniziative sia a favore degli stessi anziani, sia progetti di rilevanza sociale utili alla cittadinanza tutta, che per scopi legati all'attività amministrativa, previa comunicazione al centro.

Art. 3 – Compiti dell'APS

1. L'APS si impegna ad informare l'Amministrazione Comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani, che il Comune si riserva ad ogni modo di valutare ed eventualmente integrare, e ad inviare al termine di ogni anno di attività, una relazione

sull'attività svolta, i progetti futuri ed il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

2. L'APS, che opera in stretto collegamento con il Comune, oltre alla gestione delle attività di cui all'art. 2, comma 2, al fine di incrementare l'inclusione sociale dei soci:
 - a) Partecipa agli appositi tavoli ove organizzati dall'Amministrazione Comunale con il fine di una co-progettazione delle attività dei centri anziani;
 - b) Collabora con le istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d'intesa con i distretti sociosanitari, al fine di sviluppare l'offerta dei centri attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.
3. L'APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera, in conformità con le normative vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'Amministrazione Comunale e previo parere preventivo dell'amministrazione stessa.

Art. 4 – Orari e calendario di apertura

1. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani viene comunicata all'Amministrazione Comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.

Art. 5 – Impegni del Comune

1. L'Amministrazione Comunale per la funzionalità del centro anziani provvede:
 - a) Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
 - b) Alle spese di fornitura delle utenze;
 - c) Alla pulizia degli spazi esterni;
 - d) All'erogazione di un contributo annuale, qualora riceva nell'annualità finanziamenti riservati al centro anziani.
2. Il contributo di cui al comma 1, lett. d) è finalizzato a sostenere le attività di interesse generale del centro anziani. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.
3. Il centro anziani si impegna a utilizzare le utenze relative a luce, acqua e gas secondo la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 6 – Impegni dell'APS e divieti

1. Sono a carico dell'APS le spese relative a:
 - a) Piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi;
 - b) Custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati;
 - c) Adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali sollevando l'amministrazione comunale dal procedervi direttamente.

2. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.
3. L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro Anziani.
4. È fatto divieto all'APS:
 - a) Di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;
 - b) Di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
 - c) Di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
 - d) Di manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali alle attività del centro anziani senza preventivo assenso dell'amministrazione comunale;
 - e) Di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
 - f) Di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico;
 - g) Di svolgere qualsiasi attività avente scopo di lucro.

Art. 7 – Punto di ristoro

1. È consentita, all'interno del centro anziani, l'apertura di un punto di ristoro riservato agli utenti - soci nel rispetto delle normative vigenti e senza scopo di lucro;
2. Eventuali spese collegate all'apertura e alla gestione del punto di ristoro sono a carico del Centro;
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art.8 – Oneri assicurativi e responsabilità

1. È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa per l'intera durata della presente convenzione;
2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale utilizzato;
3. Qualora l'APS intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni ad esclusivo uso degli utenti - soci, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Tali servizi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma, essere dati in concessione a terzi.

Art. 9 – Adempimenti contabili

1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all'Amministrazione comunale l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, e informa altresì sull'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie ai locali, per l'acquisizione di attrezzature o per accantonamenti riguardanti iniziative future;

2. Ogni disavanzo derivante in ogni caso dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell'APS.

Art. 10 – Vincoli sull'uso dei locali

1. I locali e l'area di pertinenza vengono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione, nello stato di fatto e di diritto derivanti alla data di sottoscrizione della stessa. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto nella convenzione, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
2. È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche dei locali o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie e amministrative;
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere, anche temporaneamente, l'utilizzo dei locali a terzi (per iniziative dedicate agli anziani, per iniziative sociali utili alla cittadinanza tutta, per scopi legati all'attività amministrativa, come previsto dal Regolamento comunale per Centri Anziani), previa comunicazione all'APS.

Art. 11 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata corrispondente quinquennale;
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
 - a) Svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità indicate dall'art. 2;
 - b) Ripetuta inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6, 7, 8;
 - c) Cessione a terzi della gestione del punto ristoro o di altri servizi interni al centro;
 - d) Inosservanza delle previsioni regolamentari;
3. Nel caso in cui si verifichi lo scioglimento dell'APS, la presente convenzione si risolve di diritto.

Art. 12 – Spese per imposte e tasse

1. La presente convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2^a - D.P.R. 26.4.1986 n. 131;
2. Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell'APS.

Art. 13 – Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa;
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Rieti.

Art. 14 – Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio al Regolamento Comunale dei Centri Anziani.

Per l' APS

Il Presidente

Per il Comune di Rieti

Il Sindaco
